



REP. N. ____ del _____.____.201...

Schema di contratto per la concessione della gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione - CIG _____.

Valore del contratto: €. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____ in Monte Compatri, nella Casa Comunale, sita in Piazza del Mercato n. 1, avanti a me _____, Segretario Comunale e Ufficiale Rogante, espressamente autorizzato dalla legge, ex art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

=====

I contraenti, senza l'assistenza dei testimoni perché non previsti dagli artt. 47 – 48 della Legge n. 89/1913, come modificati dall'art. 12 della Legge n. 46/2005 e non richiesti né da me ufficiale Rogante, né da alcune delle parti, si sono costituiti personalmente nelle persone dei Sigg.ri: =====

_____, nato a _____ il giorno _____,

Responsabile del 1° Settore del Comune di Monte Compatri, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Monte Compatri che rappresenta, Codice Fiscale 01219790589 e Partita IVA 00974011009, in forza del Decreto Sindacale n. __ del _____, adottato ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che, seppur non allegato, costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente custodito; ===

_____, nato a _____, il giorno _____, codice fiscale _____, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto _____ (da completare con elementi identificativi della persona fisica o persona giuridica aggiudicatario della gara)

I Signori comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo, rinunciano tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per questo atto;
Premesso che:

- la Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria - Area Politica del Farmaco della Regione Lazio con prot. n. GR/11/02 n. 160867 del 14/03/2014 (protocollo comunale n. 6564 del 26/03/2014), avente per



indicazioni e chiarimenti sulla revisione della pianta organica delle farmacie da parte dei Comuni;

- il Comune di Monte Compatri, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie - anno 2014 ha verificato la sussistenza dei requisiti di cui alla legge n. 475/68 e 362/1991, sulla base dei dati demografici allora aggiornati, evidenziando i presupposti per richiedere l'istituzione di una nuova farmacia;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 05.06.2014 si è provveduto alla istituzione di una quarta sede farmaceutica nella zona della Frazione di Molara, approvando, per l'effetto, la revisione della pianta organica delle farmacie - anno 2014, con ridelimitazione dei perimetri delle tre sedi farmaceutiche già istituite e della costituenda quarta sede farmaceutica, così come topograficamente rappresentata nelle tavole planimetriche facenti parte integrante dell'atto stesso
- con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 128 del 27.2.2018 è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Provincia di Roma, a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni, ove è prevista l'istituzione della quarta sede farmaceutica di nuova istituzione nel Comune di Monte Compatri;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 05.04.2018 il Comune di Monte Compatri, a seguito di formale offerta protocollo comunale n. 6187 del 12.03.2018 della Regione Lazio – Direzione Salute e Politiche Sociali Area Risorse Farmaceutiche, ha esercitato il diritto di prelazione sull'assunzione della gestione della predetta quarta sede farmaceutica di nuova istituzione;
- con la delibera di Giunta Comunale. n. 113 del 21/06/2018 è stato indicato, quale modello di gestione dell'istituenda farmacia comunale, l'affidamento in concessione del servizio a soggetti privati (singoli farmacisti o società), individuati mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, demandando al Responsabile del competente Settore I Servizio Attività Produttive - Suap l'affidamento di un incarico professionale per la redazione di una perizia valutativa, di stima economica attendibile sul valore e potenziale fatturato annuo della costituenda farmacia, al fine di determinare il corrispettivo da porre a base di gara (comprensivo del canone "una tantum" anticipato da corrispondere prima dell'avvio dell'esercizio e del canone annuo);
- con determinazione Settore I Servizio Attività Produttive – Suap RG n. 951\2018 è stato incarico al professionista Dott. Francesco Vigliotta, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Roma, per la redazione della perizia di stima finalizzata a rilevare il valore economico della costituenda farmacia comunale per la zona della Frazione di Molara (n. 4 della pianta organica delle Farmacie);
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 18.10.2018 il Comune di Monte Compatri ha approvato la relazione di stima sul valore economico della farmacia comunale effettuata dal professionista incaricato, Dott. Francesco Vigliotta, così come depositata in atti con prot. n. 24012\2018 e ha espresso indirizzi al



per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione;

- con determinazione a contrattare n. _____ del _____ del Comune di Monte Compatri sono stati approvati il bando di gara e la relativa documentazione riguardo l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale e gli standard minimi per la Carta della qualità dei servizi della Farmacia ed è stata indetta la procedura di evidenza pubblica;
- all'esito della procedura di gara, è stato dichiarato aggiudicatario della concessione: _____ (estremi identificativi dell'aggiudicatario);
- nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;
- l'aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva e stipulato la polizza assicurativa, meglio descritte nel presente contratto;
- è stata richiesta ed ottenuta la certificazione prescritta in materia di antimafia giusta D.Lgs 159/2011;
- è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

TUTTO CIO' PREMESSO:

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse e gli atti amministrativi ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

Art. 1 - Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è la gestione del servizio di farmacia. Il Servizio costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e negli atti di gara, delle attività correlate alla farmacia aperta al pubblico di cui, a titolo esemplificativo:

- la vendita al pubblico e la dispensazione di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, di profumeria ed erboristeria, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti dietetici e alimentari per patologie specifiche, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie;
- la vendita di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;
- le altre attività complementari indicate in sede di gara.

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono le necessarie ed obbligate dotazioni strumentali.

Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione "farmacia comunale" deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni forma di pubblicità della stessa.



Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475.

Il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, che è connessa al Servizio e che egli si impegna a istituire.

Art. 2. Durata della concessione

2.1 La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a far data dalla stipula del presente contratto.

2.2 Il concessionario garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per sei mesi dalla cessazione del rapporto, al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario.

2.3 Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo. Nulla sarà dovuto dal Comune concedente al Concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

2.4 La cessazione anticipata del rapporto per fatti imputabili al concessionario comporta la revoca dell'affidamento, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia comunale e legittima il Comune ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 3 Cessione della Titolarità della Farmacia

Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge.

Art. 4 Divieto di cessione del Contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.

Art. 5 Locali ed oneri ad essi connessi

L'esercizio della Farmacia avrà luogo nei locali collocati all'interno della Zona individuata nell'allegata planimetria che dovranno possedere i seguenti requisiti.

I locali dovranno essere individuati e dichiarati in sede di partecipazione alla gara e dovranno essere, all'avvio dell'attività, idonei e conformi, in relazione alla destinazione e alle attività da esercitare, alle normative vigenti in materia urbanistica – edilizia, abbattimento barriere architettoniche, antisismica, impiantistica, normativa energetica e igienico – sanitaria e dotati di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio.

Tutti i costi relativi ai locali sede della farmacia e alla loro conduzione saranno a carico del Concessionario



Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'allestimento e arredamento della nuova sede

della farmacia comunale, previa presentazione di apposito progetto all'Amministrazione Comunale che dovrà esprimere il proprio consenso. Al termine del periodo di concessione del servizio gli arredi saranno acquisiti al patrimonio del Comune.

Il concessionario si impegna ed obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all'offerta tecnica presentata.

Il concessionario si impegna ad attivare a proprio nome tutte le utenze (telefoniche, rete elettrica, gas, acqua etc.).

Il concessionario è tenuto ad avviare l'attività della farmacia nei locali individuati effettuando, con propri oneri e sotto la propria esclusiva responsabilità, i necessari eventuali lavori di progettazione, ristrutturazione ed allestimento degli spazi interni, dotandosi di arredi, attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, nel rispetto dei principi che regolano il corretto svolgimento del pubblico servizio e conformemente con i requisiti richiesti dall'ASL di territorio. Il concessionario ha una responsabilità esclusiva sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario; dovrà rispettare tutte le norme di legge in materia sanitaria, in particolare quelle del settore farmaceutico, in materia fiscale, previdenziale, di tutela della privacy e sicurezza nel luogo di lavoro, tenendo manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno, ed assumendosi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa.

Il concessionario, dovrà consegnare prima della stipula del contratto la "Documentazione di valutazione dei rischi DVR" inerenti alla propria attività ai sensi degli art. 28 /29 / 30 sezione 2 Decreto Legislativo 81/08.

Inoltre ogni qualvolta il Concessionario procederà a degli interventi di manutenzione straordinaria, dovrà redigere a proprie spese un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Rimangono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla conduzione dell'immobile, nonché imposte e tasse previste per legge.

Sarà a carico del Concessionario l'assicurazione per i danni derivati dall'uso dei locali senza che, in caso di sinistro, si possa accampare alcun obbligo a carico del Concedente. Inoltre il Concessionario costituirà idonea garanzia per il rischio locativo dovuto ad incendio.

La suddetta Assicurazione dovrà comunque comprendere l'estensione alle seguenti garanzie: eventi socio-politici, eventi atmosferici, fulmini, eventi catastrofali, acqua condotta, fenomeni elettrici, fumi, gas, vapori, caduta di aeromobili, urto di veicoli, caduta satelliti, onda sonora, dolo o colpa grave dei dipendenti dell'assicurato o colpa grave dell'assicurato stesso. Dovrà inoltre prevedere la garanzia ricorso terzi o vicini con un massimale di almeno Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La polizza di responsabilità civile verso terzi deve prevedere un massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività.

Art. 6 Responsabilità del Concessionario



economico e finanziario e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Capitolato ed in particolare a stipulare:

- una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di €. 4.000.00,00 (euro quattromilioni/00) per l'intera durata del contratto;

- una polizza di assicurazione per danni da incendio, in relazione a contenuto e ai danni collaterali, per l'utilizzo dello stabile adibito a farmacia comunale;

- una polizza di assicurazione per danni da furto e rapina in relazione a contenuto e ai danni collaterali, per l'utilizzo dello stabile adibito a farmacia comunale;

c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

e) ad osservare i seguenti obblighi di servizio pubblico:

- rilevazione gratuita del peso

- rilevazione gratuita della pressione arteriosa

E tutte le prestazioni indicate nell'offerta tecnica allegata al presente atto.

Art. 7 Oneri a carico del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

Il gestore è obbligato a prestare il servizio affidato nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

Il gestore si obbliga ad avviare l'attività nella sede sita in Monte Compatri, nell'ambito della zona individuata per la localizzazione della quarta sede farmaceutica, nel luogo indicato nell'offerta tecnica entro 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.

Il trasferimento della farmacia in altro locale pur nell'ambito della medesima zona risultante dall'aggiudicazione, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi competenti e secondo le procedure di cui alla normativa di settore vigente tempo per tempo.



Il gestore si impegna e si obbliga altresì a mantenere per tutta la durata del contratto a sue spese locali ed

attrezzature idonei al servizio in conformità alla normativa vigente nonché alle prescrizioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e di destinazione urbanistica dell'immobile.

Il gestore, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del contratto, è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza secondo la disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e regolamento che disciplinano il settore farmaceutico.

Il gestore, si impegna in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta tecnica.

Il concessionario si obbliga all'apertura della farmacia nella giornata di sabato e la domenica e i festivi secondo le turnazioni concordate con le altre farmacie.

Il gestore si impegna altresì a redigere nel rispetto della normativa vigente e degli **standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato al presente atto**, una "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" e a rispettare i contenuti della stessa.

Entro 6 mesi dall'attivazione al pubblico del servizio il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale la "Carta di Qualità dei servizi della Farmacia" conformemente ai principi sull'erogazione dei pubblici servizi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2014, nonché a quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all'art. 2 comma 461, principi ai quali dovrà attenersi scrupolosamente tutto il personale della farmacia. Tale Carta dovrà essere affissa nel locale vendita e resa disponibile al Comune per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare periodicamente il rispetto della Carta dei servizi.

La "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal concessionario le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

Ai fini dell'emanazione della "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" il concessionario conformemente a quanto disposto dall'art.2, comma 461 della legge 244/2007 si obbliga ad effettuare le seguenti attività:

- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.



stabilito nella “Carta della qualità dei servizi della Farmacia”.

Art. 8 Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti nell’offerta tecnica dallo stesso presentata o come richiesti dal Comune con gli atti di gara e con gli atti ad essi presupposti.

Si obbliga inoltre ad erogare i seguenti servizi minimi:

- ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall’ASL;
- a distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;
- ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell’utenza al fine di raccogliere l’emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell’utenza, contenente, tra l’altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall’utenza;
- a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto;

Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all’ispezione.

L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all’attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Qualora nel corso di verifiche sullo svolgimento del servizio siano riscontrate inadempienze valutate di lieve entità, il Comune diffiderà formalmente il gestore ad attenersi al corretto assolvimento dei compiti contrattuali, oltre che quelli previsti dalla normativa di settore. Il tutto indipendentemente dai provvedimenti di competenza del Comune.

Art. 9 Interruzione del Servizio

L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.



tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ASL territorialmente competente.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Art. 10 Esecuzione d'Ufficio

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.

Art. 11 Obblighi del Comune

Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario, si impegna a:

- a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti l'apertura della Farmacia, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
- b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo.

Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 12 Pagamento dei corrispettivi

I proventi della gestione saranno interamente attribuiti al concessionario che corrisponderà al Comune i seguenti importi:

- 2) canone annuo fisso per la durata di anni 30 (trenta), oltre Iva e adeguamento Istat annuo, derivante dall'offerta migliorativa in sede di gara sull'importo posto a base di gara di € 25.000,00 da corrispondere in rate semestrali anticipate; per i primi cinque anni di gestione il canone annuale sarà ridotto del 50% . Il canone verrà aggiornato, a partire dal secondo anno di esercizio della farmacia, ogni anno nella misura del



impiegati ed operai (FOI), rispetto al mese di dicembre precedente aumentato di un punto percentuale.

Art. 13 Cauzioni e garanzie richieste

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario costituisce una cauzione definitiva dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria bancaria n. _____ emessa in data _____ da _____, Agenzia _____ di _____. La predetta polizza è stata approvata con determinazione del Responsabile del 1° Settore n° ____ del _____. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

In caso di inadempienze od omissioni il Comune potrà rivalersi sulla cauzione ai sensi dell'art. 16.

Art. 14 Osservanza di leggi e regolamenti

Il Concessionario dovrà eseguire tutto quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto a perfetta regola d'arte in rispondenza alle disposizioni e alle clausole contenute nello stesso. Inoltre sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che disciplinano i rapporti con gli enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti o attinenti od applicabili all'oggetto del presente contratto.

Il Concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti ai lavori oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché previsti dal "Codice di comportamento integrativo" approvato dal Comune di Monte Compatri. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – U.T.G. di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto si intenderà risolto, senza necessità di notifica di formale diffida, nel caso in cui il Concessionario venga meno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa suddetta.



norme statali e regionali applicabili in materia.

Art. 15 Risoluzione del rapporto per altre cause

Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "Nuovo Concessionario").

Art. 16 Risoluzione anticipata e penale

In caso di mancato o inesatto o solo parziale adempimento degli obblighi di servizio pubblico previsti dal presente contratto, il Comune ha facoltà di invitare, per iscritto, il gestore ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio comunque non inferiore a 30 giorni.

In pendenza del suddetto termine, il rappresentante legale del gestore ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso inutilmente il termine fissato dal Comune quest'ultimo, oltre all'esecuzione d'ufficio e a spese del gestore degli adempimenti necessari a consentire un regolare svolgimento del servizio affidato nei termini contrattualmente pattuiti, potrà dichiarare di considerare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al gestore.

La risoluzione anticipata del contratto comporta, oltre la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all'acquisto ipso jure da parte del Comune, ovvero del nuovo gestore indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del gestore da esso utilizzati per lo svolgimento del servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il Comune o il nuovo gestore procederanno al versamento al gestore di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del contratto), il Comune, qualora il gestore non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata, potrà applicare a quest'ultimo una penalità fino ad un massimo di 5.000,00 euro per ciascuna violazione, il cui preciso ammontare verrà determinato di volta in volta dal Comune tenuto conto della gravità dell'inadempimento e degli effetti pregiudizievoli che ne sono derivati all'utenza.

E' fatto comunque ed in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il gestore è tenuto immediatamente a ricostituirlo.



del contratto.

Art. 17 Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo precedente del presente contratto, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) sottoposizione del gestore a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società (o cessazione della ditta individuale) del gestore, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al gestore;
- f) ricorso all'abusivismo professionale;
- g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- j) mancata redazione della Carta dei servizi entro 180 giorni dalla firma del contratto;
- k) ritardo dell'avvio dell'attività oltre i 60 giorni rispetto alla scadenza di cui al precedente articolo 5.2 del presente contratto;
- l) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- m) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara;

Art. 18 Condizioni ambientali

Con la firma del contratto l'aggiudicatario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze annesse, che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto.

Art. 19 Spese contrattuali

Tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Concessionario, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione dello stesso.

Art. 20 Cessazione della gestione del servizio

Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto, il gestore sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al soggetto indicato dal Comune (di seguito anche "NUOVO GESTORE") od al Comune stesso, di esercitare il servizio di gestione della farmacia comunale, ritenendosi espressamente esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a titolo di avviamento per l'esercizio dell'azienda.

I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal gestore relativi alla farmacia proseguiranno in capo al nuovo gestore dal Comune designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura.



Comune stesso, al nuovo gestore che:

- i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
- sono stati adempiuti tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge.

In occasione della chiusura del rapporto tra il Comune di Monte Compatri e il gestore uscente, e contestuale subentro del nuovo Concessionario, sarà redatto, in contraddittorio tra il gestore uscente, il Comune e il Concessionario subentrante, l'inventario dei beni attinenti l'esercizio di farmacia comunale di Monte Compatri (giacenze di magazzino), che il Concessionario è obbligato a rilevare.

Al momento del passaggio di gestione, le scorte di magazzino saranno valutate al prezzo risultante dall'inventario al netto dell'I.V.A., da cui andranno esclusi gli invendibili e quelli con scadenza entro i 3 mesi.

ART. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari.

In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguiti senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane Spa, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo sopra citato. =====

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Monte Compatri gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. =====

ART. 22 Trattamento dei dati.

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa la Società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi



obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati.

L'Amministrazione e l'Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa e contabile relativi al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. =====

ART. 23 Codice di comportamento.

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (di seguito "Codice") e del Codice del Comportamento Aziendale Aggiuntivo approvato dal Comune di Monte Compatri, che gli viene consegnato e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. =====

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. =====

Art. 24 Incarichi ad ex-dipendenti. L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestatore per le pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse nei propri confronti. =====

Art. 25 Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Velletri.

Art. 26 Norme finali

1. Le disposizioni del Capitolato possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

2. Qualora per effetto di nuove e diverse disposizioni legislative nazionali/regionali dovesse essere modificato l'attuale assetto di distribuzione/contabilizzazione/fatturazione dei farmaci, le parti si danno reciprocamente atto che si procederà alla rinegoziazione delle clausole economiche del presente contratto.

Nell'ipotesi in cui non si dovesse raggiungere alcun accordo si procederà alla risoluzione del contratto entro sei mesi dal verificarsi dell'evento modificativo senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Capitolato si applicano le norme del Codice Civile.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Monte Compatri ho letto il presente atto ai Contraenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono con apposizione da parte dei comparenti stessi e di me ufficiale rogante,



Comune di Monte Compatri

Città Metropolitana di Roma Capitale

della Firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.e ii

Piazza del Mercato, 1 - 00077 Monte Compatri (RM)
P. Iva 00974011009 – C.F. 01219790589
Tel. 06 94780311/312/313/314 – Fax: 06 94789014
Sito web: www.comune.montecompatri.rm.gov.it
E-mail: protocollo@sec.comune.montecompatri.rm.it

Codice dell'Amministrazione Digitale. =====

Io sottoscritto ufficiale rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come conformi al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse.

L'originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica, a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico. Occupa pertanto _____ pagine a video fin qui in tale formato.

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE